

DETERMINAZIONE N. 386/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 17/2020 e Comunicazione n. 17/2020 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 17/2020 – Protocollo n. 2595 del 02/03/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n.232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott.

Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e

Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 17/2020 del 02 marzo 2020 acquisita in pari data al prot. AgID con n.2595, relativa alla categoria comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione, con cui il cittadino/segnalante evidenzia da parte del Comune di Roma, la non attivazione di procedure telematiche per l'invio dei certificati richiesti da cittadini non residenti e che la richiesta degli stessi tramite posta ordinaria inficerebbe la tempestiva opposizione alla notifica di atti giudiziari/amministrativi, criticità che sostanzialmente rinviava al mancato subentro del predetto Comune ad ANPR.

ESAMINATA la Trattazione n. 17/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale. In istruttoria, si è provveduto, con nota prot.n. 6186 del 29.05.2020, ad inviare al Ministero dell'Interno una richiesta di acquisizione elementi riguardante sia il Comune di Roma che il Comune di Mistretta, oggetto di altra segnalazione riguardante la medesima questione. Con nota acquisita al prot. AgID con n.6808 del 15.06.2020 il Ministero dell'Interno, in relazione ai quesiti posti, ha fornito riscontro rappresentando che: *"In base alla legge istitutiva, il progetto è stato affidato a Sogei S.p.A. ed è imperniato sul graduale subentro della nuova base dati nazionale alle anagrafi locali. Dal 2016 la realizzazione del progetto ANPR è seguita anche dal Team digitale del Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda Digitale, ora Dipartimento per la Trasformazione Digitale*

(D.P.C.M. del 5 novembre 2019), organismo istituito con D.P.C.M. 19 giugno 2019, al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono state assegnate le funzioni svolte fino al 31 dicembre 2019 dal Commissario stesso. I comuni sono stati adeguatamente istruiti sulle attività di subentro mediante apposite circolari esplicative, tutte disponibili sul sito ANPR, all'indirizzo www.anpr.interno.it e ripetutamente sensibilizzati con mirate campagne informative, nonché attraverso interventi specifici del Dipartimento per la Trasformazione digitale e dell'ANCI.

Inoltre, dal 2017, sono stati anche supportati con un contributo economico erogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tuttora fruibile dai comuni che subentreranno entro il 31/12/2020".

Sugli specifici quesiti posti con la sopracitata richiesta di elementi, il Ministero dell'Interno ha risposto che: "si fa preliminarmente presente che ANPR è stata istituita dall'art. 2 del D.L. n.179/2012, convertito in L. n. 221/2012, che ha modificato l'art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), individuandola quale base di interesse nazionale tenuta dal Ministero dell'Interno e destinata ad unificare le anagrafi tenute dai comuni, nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. In base alla legge istitutiva, il progetto è stato affidato a Sogei S.p.A. ed è imperniato sul graduale subentro della nuova base dati nazionale alle anagrafi locali.

La procedura di subentro necessita di un'attività di adeguamento dei software gestionali dei comuni alle specifiche tecniche di ANPR per consentirne l'interoperabilità e di un'operazione preliminare di controllo sui dati anagrafici del Comune (cd. pre-subentro), al quale fa seguito, solitamente, una fase di bonifica delle anomalie riscontrate.

Terminate queste attività, il Comune, tramite la propria "software house", inserisce nel sistema "Dashboard", ideato dal Team digitale, la data prevista per il subentro, momento a partire dal quale le operazioni anagrafiche saranno svolte dal Comune direttamente su ANPR. [...] Alle procedure di pre-subentro effettuate, da ultimo, nel mese di gennaio 2020, è seguita un'attività di test mirata a valutare l'efficace integrazione del nuovo gestionale del Comune di Roma con il sistema ANPR. Le operazioni sono proseguite nei mesi successivi con qualche rallentamento, dovuto all'emergenza COVID 19. Nello scorso mese di maggio sono ripresi i lavori del tavolo tecnico che ha condiviso la necessità di effettuare un ulteriore pre-subentro nel corrente mese di giugno, per procedere, poi, al definitivo subentro nella prima metà del prossimo mese di luglio. Quanto alle certificazioni anagrafiche, il citato art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 prevede, al comma 3, che "l'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, anche in modalità telematica [...]. In linea con le previsioni del regolamento

anagrafico (art. 33 del D.P.R. n.223/1989 e con il D.P.C.M. n.194/2014), ANPR consente di certificare i dati anagrafici di tutti i cittadini registrati nella base dati, qualunque sia il Comune di iscrizione anagrafica, purché già subentrato”.

Dalla attività istruttoria espletata è emerso quindi che il Comune di Roma sta procedendo al subentro in ANPR e che al completamento del “Piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti” sarà possibile certificare i dati anagrafici di tutti i cittadini registrati nella base dati, qualunque sia il Comune di iscrizione anagrafica.

Tanto premesso si è proposto al Difensore Civico per il Digitale di procedere con l’archiviazione della segnalazione in esame per infondatezza, in quanto non si ravvisano nel caso di specie violazioni del D.lgs 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (C.A.D.) poiché i subentri dei Comuni in ANPR è ancora in esecuzione.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.17/2020, conseguente all’approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.17/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 17/2020 e Archiviazione n.17/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.17/2020 - Trattazione

Amministrazione segnalata: Comune di Roma - Anagrafe - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n.2595 del 02/03/2020.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Il suddetto comune, nonostante abbia attivato il pagamento online dei relativi certificati, non ammette procedure telematiche per i non residenti per l'invio dei certificati, nel qual caso la richiesta tramite posta per la notifica di atti giudiziari, inficia in termini di tempistica la notifica tempestiva del relativo atto e contravviene comunque alle possibilità messe in atto dal CAD per le comunicazioni tra amministrazione e cittadini o professionisti. L'amministrazione non risponde via pec per l'inoltro del certificato. Riteniamo tale comportamento una violazione del CAD, in quanto il domicilio digitale eletto tramite pec deve essere osservato e preservato come strumento preferito al servizio postale ordinario”.

Dall'analisi del testo della segnalazione si evince che il segnalante lamenta, da parte del Comune di Roma, la non attivazione di procedure telematiche per l'invio dei certificati richiesti da cittadini non residenti e che la richiesta degli stessi tramite posta ordinaria inficerebbe la tempestiva opposizione alla notifica di atti giudiziari/amministrativi. Il segnalante, inoltre, evidenzia la mancata risposta del Comune tramite PEC circa l'inoltro del certificato richiesto dal cittadino.

Da un esame preliminare della segnalazione, si osserva che sostanzialmente il tema relativo ai servizi on line al cittadino si sovrappone al tema (centrale) riguardante la realizzazione della base dati di interesse nazionale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

In primis si richiamano gli articoli 3 e 7 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i., (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito CAD), rispettivamente “Diritto all'uso delle tecnologie” e “Diritto a servizi on-line semplici e integrati”.

In particolare, l'articolo 3 del C.A.D. stabilisce che:

“1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini

dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.”,

mentre l'articolo 7, commi 01 e 1 stabiliscono rispettivamente:

“01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica.”.

Con riferimento al secondo tema, per inquadrare la questione centrale posta dalla segnalazione si richiamano le seguenti norme:

articolo 62 del CAD e i successivi DPCM attuativi, ossia DPCM n. 109/2013 (“Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).”, e DPCM n. 194/2014 (“Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”).

Relativamente all'articolo 62 del CAD, se ne riporta di seguito il testo.

“1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attua-

zione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 50;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

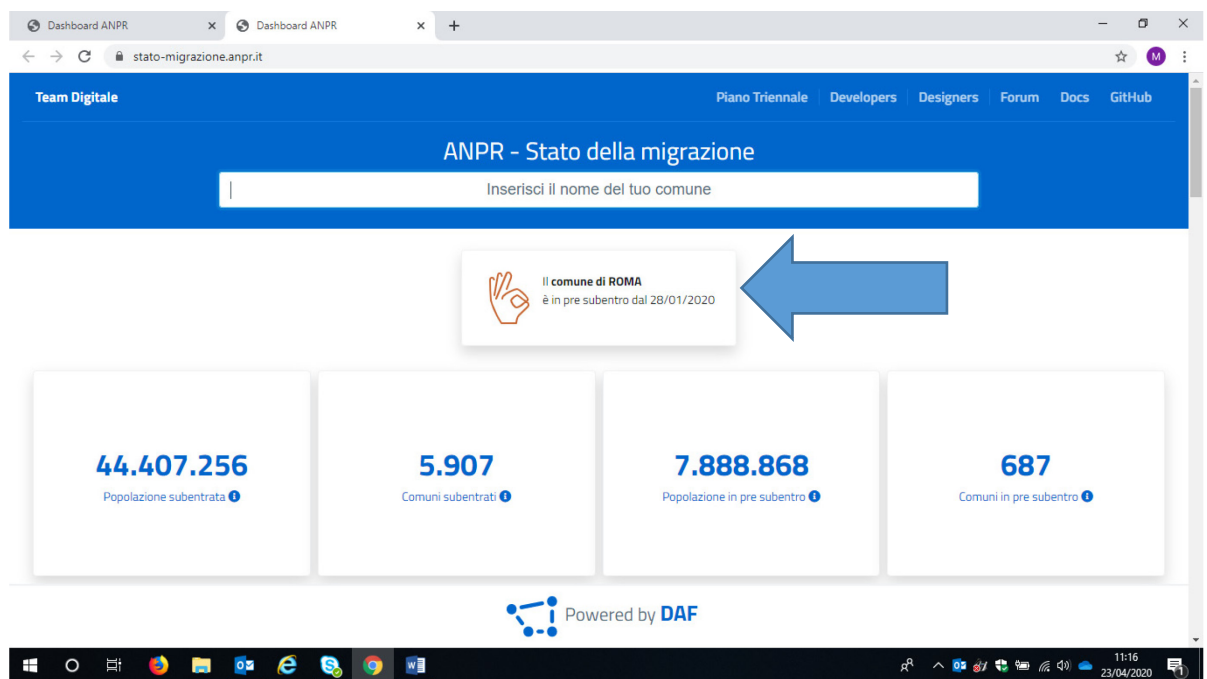
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di

morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.”.

Ciò premesso, considerato che la segnalazione appare astrattamente ricevibile, si è avviata la relativa istruttoria.

Al fine di conoscere l'esatta situazione relativa all'attuazione di ANPR da parte del Comune di Roma, si è provveduto ad effettuare ricerche sulla dashboard del Ministero dell'Interno:

<https://stato-migrazione.anpr.it/>



Sulla base della verifica compiuta sul cruscotto indicato, risulta che il Comune di Roma risulta in fase di pre - subentro dal 28.01.2020.

Al contempo si è proceduto in istruttoria a richiedere un supporto ai competenti uffici di AgID, nello specifico appartenenti all'Area Trasformazione Digitale – Servizio “Anagrafici e relativi adempimenti CAD” con e –mail del 12 e del 19 marzo 2020 e successiva corrispondenza avente ad oggetto sia la segnalazione in esame sia la segnalazione n.2/2020 attinente alla medesima questione relativa al Comune di Mistretta.

Il suddetto servizio affermava con l'ultimo riscontro:

“Relativamente alla richiesta pervenuta al tuo ufficio non capisco quale sia la relazione tra il subentro in ANPR e la disponibilità del servizio richiesto dal cittadino (certificato di stato di residenza per via telematica). Difatti ti ricordo che l’attuale disposto normativo relativo al progetto di ANPR (art. 62 del CAD e successivi DPCM 109/2013 e 194/2014 per la sua attuazione) non prevedono servizi per i cittadini se escludiamo l’accesso ai propri dati presenti in ANPR per l’esercizio del suo diritto all’accesso ai propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 e del successivo GDPR ma [...] tale accesso non ha valore certificatorio”, si è ritenuto opportuno svolgere un approfondimento al riguardo, da cui risulta emergere quanto segue.

Il DPCM 10 novembre 2014, n. 194, nell’individuare i servizi resi disponibili dall’ANPR, si ferma solo sui servizi resi disponibili ai Comuni (art.4), nonché su quelli resi disponibili alle pubbliche amministrazioni (art.5), mentre, con riferimento al cittadino registrato in ANPR, si limita a prevedere la facoltà dello stesso di accedere alla banca dati ANPR per esercitare il diritto di accesso ai propri dati, nonché i diritti riconosciuti dalla disciplina in materia di dati personali; questa impostazione si riflette nella formulazione dell’allegato D al decreto in parola, che non fa menzione di servizi da ANPR al cittadino.

In dettaglio l’articolo 4 del citato DPCM stabilisce:

“L’ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali è completato il subentro di cui all’articolo 1, i servizi descritti nell’Allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le modalità indicate nell’Allegato C.”;

a sua volta, il menzionato allegato D *“descrive i servizi che ANPR assicura ai soggetti che accedono”,* li distingue solo in *“A) Servizi ai Comuni”* e *“B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi”* e, successivamente, suddivide i servizi di cui alla lettera A), in: *A.1) Registrazione dei dati; A.2) Consultazione ed estrazione; A.3) Certificazione; A.4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. A.5) Servizi accessori”*), per poi stabilire, con riferimento al punto A.3), che:

“I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché all’articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”. Dal canto suo, il vigente Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante *“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”*, all’articolo 33, commi 1 e 2, stabilisce che:

“1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.

2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.”.

Sulla base di quanto fin qui esposto sembra potersi desumere che leggendo in senso letterale il contenuto del DPCM 10 novembre 2014, n. 194, effettivamente non sono previsti servizi da ANPR direttamente verso i cittadini; tuttavia, effettuando una lettura sistematica di quell'atto normativo e ponendolo quindi in correlazione con tutte le altre disposizioni fin qui richiamate, appare plausibile ossia coerente con lo spirito delle norme in gioco, se non desumere per lo meno ipotizzare uno scenario in cui: ANPR eroga ad un Comune servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche a seguito di una query di un ufficiale di anagrafe a cui un cittadino (magari non residente in quel comune) abbia richiesto (magari per via telematica, in forza dell'articolo 7 del CAD) il rilascio di un certificato anagrafico.

D'altra parte, sempre sulla base di quanto fin qui esposto, risulta evidente che il completamento del subentro di un'amministrazione in ANPR, i cui criteri di massima risultano definiti nel “Piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti, costituisce il presupposto essenziale e preliminare rispetto a qualsiasi altra considerazione di merito sulla questione posta.

Pertanto, per una valutazione complessiva della situazione si è provveduto, con nota prot.n. 6186 del 29.05.2020, ad inviare al Ministero dell'Interno una richiesta di acquisizione elementi per entrambi i Comuni segnalati (Roma e Mistretta).

Con nota acquisita al prot. AgID con n.6808 del 15.06.2020 il Ministero dell'Interno ha fornito riscontro rappresentando che: *“... si fa preliminarmente presente che ANPR è stata istituita dall'art. 2 del D.L. n.179/2012, convertito in L. n. 221/2012, che ha modificato l'art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), individuandola quale base di interesse nazionale tenuta dal Ministero dell'Interno e destinata ad unificare le anagrafi tenute dai comuni, nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.*

In base alla legge istitutiva, il progetto è stato affidato a Sogei S.p.A. ed è imperniato sul graduale subentro della nuova base dati nazionale alle anagrafi locali. Dal 2016 la realizzazione del progetto

ANPR è seguita anche dal Team digitale del Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda Digitale, ora Dipartimento per la Trasformazione Digitale (D.P.C.M. del 5 novembre 2019), organismo istituito con D.P.C.M. 19 giugno 2019, al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono state assegnate le funzioni svolte fino al 31 dicembre 2019 dal Commissario stesso. I comuni sono stati adeguatamente istruiti sulle attività di subentro mediante apposite circolari esplicative, tutte disponibili sul sito ANPR, all'indirizzo www.anpr.interno.it e ripetutamente sensibilizzati con mirate campagne informative, nonché attraverso interventi specifici del Dipartimento per la Trasformazione digitale e dell'ANCI.

Inoltre, dal 2017, sono stati anche supportati con un contributo economico erogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tuttora fruibile dai comuni che subentreranno entro il 31/12/2020.

Alla data odierna, i Comuni transitati in ANPR sono circa 6200, con oltre 45 milioni di residenti iscritti, 631 quelli in procinto di subentrare (tra cui Roma)".

Ciò premesso il Ministero dell'Interno entrando nello specifico del quesito posto, cioè di conoscere se sussiste una pianificazione di termini entro i quali ciascun Comune deve migrare le proprie banche dati anagrafiche in ANPR tramite la procedura di subentro e se sia prevista l'implementazione di servizi certificativi da ANPR in favore di cittadini non residenti, ha risposto:

"Al riguardo si fa preliminarmente presente che ANPR è stata istituita dall'art. 2 del D.L.

n.179/2012, convertito in L. n. 221/2012, che ha modificato l'art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), individuandola quale base di interesse nazionale tenuta dal Ministero dell'Interno e destinata ad unificare le anagrafi tenute dai comuni, nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. In base alla legge istitutiva, il progetto è stato affidato a Sogei S.p.A. ed è imperniato sul graduale subentro della nuova base dati nazionale alle anagrafi locali.

La procedura di subentro necessita di un'attività di adeguamento dei software gestionali dei comuni alle specifiche tecniche di ANPR per consentirne l'interoperabilità e di un'operazione preliminare di controllo sui dati anagrafici del Comune (cd. pre-subentro), al quale fa seguito, solitamente, una fase di bonifica delle anomalie riscontrate.

Terminate queste attività, il Comune, tramite la propria "software house", inserisce nel sistema "Dashboard", ideato dal Team digitale, la data prevista per il subentro, momento a partire dal quale le operazioni anagrafiche saranno svolte dal Comune direttamente su ANPR. [...] Alle procedure di pre-subentro effettuate, da ultimo, nel mese di gennaio 2020, è seguita un'attività di test mirata a valu-

tare l'efficace integrazione del nuovo gestionale del Comune di Roma con il sistema ANPR. Le operazioni sono proseguite nei mesi successivi con qualche rallentamento, dovuto all'emergenza COVID 19.

Nello scorso mese di maggio sono ripresi i lavori del tavolo tecnico che ha condiviso la necessità di effettuare un ulteriore pre-subentro nel corrente mese di giugno, per procedere, poi, al definitivo subentro nella prima metà del prossimo mese di luglio. Quanto alle certificazioni anagrafiche, il citato art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 prevede, al comma 3, che "l'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, anche in modalità telematica".

L'infrastruttura ANPR rende, quindi, disponibile ai comuni subentrati il servizio di certificazione anagrafica per la produzione dei certificati anagrafici secondo le indicazioni del D.M. n.194/2014.

Sul certificato prodotto è presente un glifo (QR-CODE) che attesta che i dati sono stati estratti da ANPR, verificabile attraverso apposita procedura descritta sul portale ANPR (www.anpr.interno.it). Allo stato attuale, il servizio di certificazione anagrafica può essere richiesto dal comune subentrato per l'emissione di certificati da rilasciare allo sportello, oppure on line.

In linea con le previsioni del regolamento anagrafico (art. 33 del D.P.R. n.223/1989 e con il D.P.C.M. n.194/2014), ANPR consente di certificare i dati anagrafici di tutti i cittadini registrati nella base dati, qualunque sia il Comune di iscrizione anagrafica, purché già subentrato".

Da quanto sopra riportato si evince che:

- il Comune di Roma, a causa dell'emergenza sanitaria, ha dovuto riprendere la fase di pre-subentro, già avviata dal 28 gennaio u.s., nel mese di giugno;
- che ANPR, a completamento della suddetta procedura, consente il servizio di certificazione anagrafica per tutti i cittadini registrati nella base dati, qualunque sia il Comune di iscrizione anagrafica, purché già subentrato.

In conclusione, per tutte le motivazioni già esplicitate nel corso della presente trattazione e ritenendo che non sussistano violazioni del C.A.D. e di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione delle Pubbliche Amministrazioni in quanto le procedure di subentro dei Comuni in A.N.P.R. sono ancora in esecuzione, si propone al Difensore civico per il digitale di provvedere alla trasmissione della nota di archiviazione e comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione della medesima per infondatezza, dandone comunicazione al Segnalante.

19 giugno 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Amministrazione segnalata: Comune di Roma - Anagrafe - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n.2595 del 02/03/2020.

Gent.mo Segnalante,

è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“Il suddetto comune, nonostante abbia attivato il pagamento online dei relativi certificati, non ammette procedure telematiche per i non residenti per l'invio dei certificati, nel qual caso la richiesta tramite posta per la notifica di atti giudiziari, inficia in termini di tempistica la notifica tempestiva del relativo atto e contravviene comunque alle possibilità messe in atto dal CAD per le comunicazioni tra amministrazione e cittadini o professionisti. L'amministrazione non risponde via pec per l'inoltro del certificato. Riteniamo tale comportamento una violazione del CAD, in quanto il domicilio digitale eletto tramite pec deve essere osservato e preservato come strumento preferito al servizio postale ordinario”.*

In buona sostanza la questione da Lei posta è riconducibile al subentro del Comune segnalato nell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (A.N.P.R.) che costituisce il presupposto fondamentale di ogni altra considerazione in merito.

A seguito di richiesta di chiarimenti per conoscere le tempistiche del subentro del Comune di Roma in ANPR, con nota acquisita al prot. AgID con n.6808 del 15.06.2020, il Ministero dell'Interno ha fornito riscontro rappresentando che: *“... si fa preliminarmente presente che ANPR è stata istituita dall'art. 2 del D.L. n.179/2012, convertito in L. n. 221/2012, che ha modificato l'art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), individuandola quale base di interesse nazionale tenuta dal Ministero dell'Interno e destinata ad unificare le anagrafi tenute dai comuni, nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.*

In base alla legge istitutiva, il progetto è stato affidato a Sogei S.p.A. ed è imperniato sul graduale subentro della nuova base dati nazionale alle anagrafi locali. Dal 2016 la realizzazione del progetto ANPR è seguita anche dal Team digitale del Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione

dell'Agenda Digitale, ora Dipartimento per la Trasformazione Digitale (D.P.C.M. del 5 novembre 2019), organismo istituito con D.P.C.M. 19 giugno 2019, al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono state assegnate le funzioni svolte fino al 31 dicembre 2019 dal Commissario stesso. I comuni sono stati adeguatamente istruiti sulle attività di subentro mediante apposite circolari esplicative, tutte disponibili sul sito ANPR, all'indirizzo www.anpr.interno.it e ripetutamente sensibilizzati con mirate campagne informative, nonché attraverso interventi specifici del Dipartimento per la Trasformazione digitale e dell'ANCI.

Inoltre, dal 2017, sono stati anche supportati con un contributo economico erogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tuttora fruibile dai comuni che subentreranno entro il 31/12/2020.

Alla data odierna, i Comuni transitati in ANPR sono circa 6200, con oltre 45 milioni di residenti iscritti, 631 quelli in procinto di subentrare (tra cui Roma)".

Ciò premesso il Ministero dell'Interno entrando nello specifico del quesito posto, cioè conoscere se sussiste una pianificazione di termini entro i quali ciascun Comune deve migrare le proprie banche dati anagrafiche in ANPR tramite la procedura di subentro e se sia prevista l'implementazione di servizi certificativi da ANPR in favore di cittadini non residenti, ha risposto:

"Al riguardo si fa preliminarmente presente che ANPR è stata istituita dall'art. 2 del D.L. n.179/2012, convertito in L. n. 221/2012, che ha modificato l'art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), individuandola quale base di interesse nazionale tenuta dal Ministero dell'Interno e destinata ad unificare le anagrafi tenute dai comuni, nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. In base alla legge istitutiva, il progetto è stato affidato a Sogei S.p.A. ed è imperniato sul graduale subentro della nuova base dati nazionale alle anagrafi locali.

La procedura di subentro necessita di un'attività di adeguamento dei software gestionali dei comuni alle specifiche tecniche di ANPR per consentirne l'interoperabilità e di un'operazione preliminare di controllo sui dati anagrafici del Comune (cd. pre-subentro), al quale fa seguito, solitamente, una fase di bonifica delle anomalie riscontrate.

Terminate queste attività, il Comune, tramite la propria "software house", inserisce nel sistema "Dashboard", ideato dal Team digitale, la data prevista per il subentro, momento a partire dal quale le operazioni anagrafiche saranno svolte dal Comune direttamente su ANPR. [...] Alle procedure di pre-subentro effettuate, da ultimo, nel mese di gennaio 2020, è seguita un'attività di test mirata a valutare l'efficace integrazione del nuovo gestionale del Comune di Roma con il sistema ANPR. Le operazioni sono proseguite nei mesi successivi con qualche rallentamento, dovuto all'emergenza COVID 19.

Nello scorso mese di maggio sono ripresi i lavori del tavolo tecnico che ha condiviso la necessità di effettuare un ulteriore pre-subentro nel corrente mese di giugno, per procedere, poi, al definitivo subentro nella prima metà del prossimo mese di luglio. Quanto alle certificazioni anagrafiche, il citato art. 62 del D.Lgv. n. 82/2005 prevede, al comma 3, che “l’ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, anche in modalità telematica”.

L’infrastruttura ANPR rende, quindi, disponibile ai comuni subentrati il servizio di certificazione anagrafica per la produzione dei certificati anagrafici secondo le indicazioni del D.M. n.194/2014.

Sul certificato prodotto è presente un glifo (QR-CODE) che attesta che i dati sono stati estratti da ANPR, verificabile attraverso apposita procedura descritta sul portale ANPR (www.anpr.interno.it). Allo stato attuale, il servizio di certificazione anagrafica può essere richiesto dal comune subentrato per l’emissione di certificati da rilasciare allo sportello, oppure on line.

In linea con le previsioni del regolamento anagrafico (art. 33 del D.P.R. n.223/1989 e con il D.P.C.M. n.194/2014), ANPR consente di certificare i dati anagrafici di tutti i cittadini registrati nella base dati, qualunque sia il Comune di iscrizione anagrafica, purché già subentrato”.

Da quanto sopra riportato si evince che:

- il Comune di Roma, a causa dell’emergenza sanitaria, ha dovuto riprendere la fase di pre-subentro, già avviata dal 28 gennaio u.s., nel mese di giugno;
- che ANPR, a completamento della suddetta procedura, consente il servizio di certificazione anagrafica per tutti i cittadini registrati nella base dati, qualunque sia il Comune di iscrizione anagrafica, purché già subentrato.

In conclusione, per tutte le motivazioni sopra esplicitate e ritenendo che non sussistano violazioni del C.A.D. e di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione delle Pubbliche Amministrazioni in quanto le procedure di subentro dei Comuni in A.N.P.R. sono ancora in esecuzione, si è provveduto ad archiviare la Sua segnalazione.

Fiduciosi di aver comunque soddisfatto la Sua richiesta,

Cordiali saluti

Massimo Macchia